



MARIACARLA GIORGETTI

Ancora sulla motivazione per relationem...anzi, per “connessione”

La decisione in commento trae origine da un'istanza di correzione di una sentenza di divorzio su domanda congiunta, asseritamente richiamante le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio, di cui però la sentenza aveva omissa la trascrizione.

Secondo gli istanti, l'omessa trascrizione non avrebbe consentito di dare alla decisione un contenuto e tantomeno una motivazione, nella misura in cui la medesima si limitava a far riferimento “alle condizioni di cui sopra”, che però erano invero contenute solo nel ricorso e non trovavano ingresso anche nella decisione finale.

Ciò, secondo i ricorrenti in correzione, avrebbe creato un pregiudizio alla sentenza quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., né avrebbe consentito di verificare ex post il percorso motivazionale della decisione in relazione alla valutazione di adeguatezza della cifra prevista dalla parti a titolo di una tantum divorzile.

Con un'articolata motivazione, i giudici bresciani investiti del ricorso per la correzione dell'errore materiale, hanno rigettato la domanda, sviluppando alcuni concetti che saranno probabilmente destinati ad aprire un intenso dibattito in materia.

Precisamente, la corte ha effettuato una riflessione sulla sinteticità della motivazione, che la normativa in tema di deposito telematico degli atti viepiù enfatizza (v. d.l. 179/2012 come modificato dal d.l. 83/2015), operando una serrata analisi circa la possibilità di servirsi dei link ipertestuali al fine di richiamare documentazione esterna alla decisione in una sorta di rinvio *per relationem* telematico: che non soltanto rinvia ad un ulteriore documento, ma ne consente la consultazione mediante un solo click.

Questo sembra il punto di volta del ragionamento dei giudici bresciani, che serve per enunciare il criterio della c.d. “intelligenza connettiva” o per connessione, espressione con cui si vuole alludere a una serie di legami logici e riferimenti ipertestuali caratterizzanti concetti espressi mediante la rete.

La corte ha ritenuto infatti che questi precetti, unitamente al rilievo che il decreto del fare, nel 2013 (d.l. 69/2013) abbia novellato l'art. 118 c.p.c. nel senso di un'esposizione quanto più succinta possibile delle ragioni giuridiche della decisione, illustrabili anche mediante il rinvio a precedenti conformi, giustifichi appieno la redazione di una sentenza con modalità come quelle utilizzate nel caso concreto sottoposto al vaglio dei giudici, tanto più che nel caso di specie non vi era neppure una vera e propria decisione da effettuare, quanto soltanto un controllo nell'interesse delle parti più deboli, trattandosi di giurisdizione costitutiva necessaria (in quanto divorzio su domanda congiunta).

La decisione qui in esame, probabilmente, nel caso di specie ha voluto fare piena applicazione di quei concetti di sintesi e di efficienza degli atti di cui si fa tanto parlare negli ultimi anni sia nei testi di legge vigenti – ad es. in tema di processo telematico – e *de iure condendo* nei vari ddl sulla riforma perenne del processo civile che si susseguono incessanti.

Il pregio del provvedimento in commento sta proprio nel fatto di cercare di ancorare la decisione, che di fatto ha rigettato la richiesta di correzione, ad un addentellato normativo, cui si cerca di dare anche una sorta di lettura dal



punto di vista dogmatico, richiamando questa nuova nozione di “discorso per connessione”, una sorta di moderna versione di concetti già noti.

Il tema, invero, non è del tutto nuovo e si riallaccia al noto dibattito sulla motivazione della sentenza *per relationem*, vuoi che sia il richiamo a precedenti conformi, o che sia il richiamo alle difese delle parti (la c.d. sentenza “collage”: cfr. RASIA, Dalla motivazione «per relationem» alla motivazione c.d. «collage», in Riv. trim. dir. proc. civ. 2016, 205 ss.); in entrambi i casi, pur con qualche incertezza da parte della dottrina, l'impostazione della giurisprudenza è di considerare corretto tale *modus procedendi* a patto che si comprenda che il giudicante abbia fatto proprio l'argomento richiamato (in arg. v. FRASSINETTI, Il contenuto «minimo» per una motivazione adeguata della sentenza civile, in Riv. Dir. Proc., 2017, 3, 668; ACIERNO, La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2012, 437 s.).

La decisione in commento si incunea quindi esattamente in questo solco, ammodernando l'apparato di argomenti a supporto della tesi già oggetto del menzionato indirizzo interpretativo ed adattandolo al mutato scenario del processo civile telematico.

Ciò che lascia un poco più perplessi, in linea forse più generale che non nel caso della decisione presa nel caso di specie - su cui si può essere d'accordo giusta le ragioni che si diranno - è però il contraccolpo che in questo modo rischia di subire il principio di autosufficienza del titolo esecutivo: ed invero, il fatto che la sentenza non porti indicazione specifica di tutti gli elementi - e non tanto, si badi bene, nella parte motiva, quanto nel dispositivo - solleva più di un dubbio in relazione agli insegnamenti che si fanno discendere dall'art. 474 c.p.c. (ex multis, in arg., v: VACCARELLA, Eterointegrazione del titolo esecutivo e ragionevole durata del processo, in REF, 2013, 137; CAPPONI, Autonomia, astrattezza, certezza del titolo esecutivo: requisiti in via di dissolvenza?, CorG, 2012, 1169 ss.; di SASSANI, ZUCCONI GALLI FONSECA, E. FABIANI, DELLE DONNE e PILLONI, Sotto il comune titolo Le Sezioni Unite riscrivono i requisiti (interni ed esterni) del titolo esecutivo: opinioni a confronto intorno a Cass., S.U., n. 11067/2012, REF, 2013, 78 ss. A favore: GENTILE, L'esecuzione forzata del titolo giudiziale non numerario, FI, 2012, I, 3024 ss., e CATTANI, Non sempre la forma è sostanza: le Sezioni Unite si pronunciano sulla legittimità della integrazione del titolo esecutivo giudiziale mediante le risultanze processuali, RIDL, 2013, 148 ss.)

Il titolo esecutivo deve invero cristallizzare un diritto certo, liquido ed esigibile, senza dover costringere a sforzi di ricostruzione circa il suo contenuto. In tal senso, generalizzare la portata di una decisione quale quella qui in commento è qualcosa che dovrebbe imporre quanto meno l'uso di una certa prudenza.

Diverso è però, come dicevamo, il caso concreto che ha generato la pronuncia qui in esame: sia perché la sentenza di divorzio congiunto non porta con sé capi realmente condannatori, sia perché anche se si usa dire che i provvedimenti di famiglia sono ex se immediatamente esecutivi, in ogni caso spesso la sola sentenza non è sufficiente per agire in *executivis*, rendendosi comunque necessario agire in via monitoria per fare accertare e liquidare le somme dovute a titolo di mantenimento e non corrisposte (da ultimo, per la necessità di un titolo esecutivo specifico: Cass. Civ., ord., 21/02/2020, n. 4513). Sicché, anche se la sentenza fosse stata corretta introducendo la trascrizione pedissequa delle conclusioni delle parti o del protocollo per la ripartizione e la distinzione delle voci di spesa ordinarie e straordinarie, non si sarebbe in ogni caso raggiunta quell'autosufficienza del titolo invocata dalle parti.

Di talché bene hanno fatto i giudici ad evitare un lavoro che sarebbe stato comunque in concreto probabilmente inutile e considerato che il collegio aveva con tutta evidenza comunque fatto proprio quanto di fatto concordato



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


**Pacini
Giuridica**

dalle parti (nel caso di specie senza nemmeno davvero dover decidere alcunché, fra l'altro, ma essendo chiamato soltanto esercitare un mero controllo a tutela dei soggetti più deboli e stante la peculiare materia della famiglia).